



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corgi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

S. Bettiol, D. Bussola, G. Beschi,
P. Bisi, G. Campisi, L. Cellini,
M. Coppola, C. Corgi, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 3.04.2025

RATIO


Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 4/2025

Editoriale	- La responsabilità sociale riparte... da Epicuro	3
Il Notaio consiglia	- Problematiche applicative della cessione di quote di S.r.l. con riserva di proprietà	4
Ultime notizie dalla banca	- La prova della cessione del credito bancario	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Diritto societario	 Perdite di esercizio nelle società di persone: aspetti civilistici	8
---------------------------	--	----------


Società di capitali

Diritto societario	- Le partecipazioni a termine nelle società di capitali	14
---------------------------	---	-----------

Operazioni straordinarie

Fiscalità	- Riforma della fiscalità della liquidazione societaria	18
------------------	---	-----------

Formulari societari

Diritto societario	 Curatore speciale nel procedimento ex art. 2409 c.c.	22
---------------------------	--	-----------


Pratiche amministrative

Procedure	- Credito d'imposta 4.0 per oneri accessori non preventivabili	26
	- Revisori: sostenibilità in tre diversi step	28

Contratti d'impresa

Coperture assicurative	- Polizze per la copertura del rischio catastrofale	30
-------------------------------	---	-----------

Temi professionali

Professionisti  - Vademecum per l'attività dei gestori della crisi **36**

Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili - Informativa ESG e bilancio di esercizio (prima parte) **42**

Gestione d'impresa

Privacy  - Il ruolo dell'informativa nel sistema di videosorveglianza **46**

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure - Ruolo del pubblico ministero nel codice della crisi **48**

Impresa e fisco

Accertamento - Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale **53**

Rubriche

Giurisprudenza - Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti **56**

Quesito Agenzia Entrate - Destinazione beni confiscati e confusione dei crediti erariali **58**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/it/people/servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

POLIZZE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO CATASTROFALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) - D.L. 27.12.2024, n. 202 - L. 21.02.2025, n. 15 - D.M. 30.01.2025, n. 18 - Art. 2195 c.c. - Art. 2200 c.c. - D.L. 31.03.2025

Gli anni dal 2015 al 2024 sono stati i più caldi mai registrati, con il 2024 anno più caldo di sempre. Il dato più allarmante è che luglio 2023 è stato circa 1,5 °C più caldo della media 1850-1900. Nel 2023 l'Italia è stata colpita da 378 eventi meteorologici estremi e nel 2024 sono stati 351 (198 nel Nord Italia).

In Italia non è coperto dalle polizze l'87% delle perdite dovute a catastrofi naturali.

Su questa situazione di fatto rilevata dalle fonti nazionali trae origine l'obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e recentemente prorogato dal D.L. 39/2025.

SCHEMA DI SINTESI

L. 30.12.2023, N. 213

⇒ È stato introdotto l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali entro il 31.12.2024.

D.L. 27.12.2024, N. 202
L. 21.02.2025, N. 15

- L'obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali è stato prorogato al 31.03.2025.
- Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura la proroga è stata estesa fino al 31.12.2025.
- Sono, invece, escluse dall'obbligo assicurativo:
 - .. le imprese agricole (ex all'art. 2135 c.c.) cui si applica la disciplina del Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
 - .. le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

D.L. 39/2025

- Con il D.L. 39/2025 (pubblicato in G.U. il 31.03.2025) è stata fissata una nuova griglia di scadenze per gli adempimenti, differenziate in base alla dimensione dell'impresa (con riferimento alla direttiva 8 UE 2023/2775) secondo il seguente schema:

Soglie dimensionali imprese Direttiva (UE) 2023/2775	Microimprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Tot. Stato patrimoniale	€ 450.000	€ 5.000.000	€ 25.000.000	> € 25.000.000
Ricavi netti vendita/prestazioni	€ 900.000	€ 10.000.000	€ 50.000.000	> € 50.000.000
Numero medio dipendenti	10	50	250	> 250
Proroga	31.12.2025	31.12.2025	1.10.2025	31.03.2025, con proroga sanzioni di 90 giorni per eventuale inadempimento nell'assegnazione di contributi pubblici.

D.M. 30.01.2025, N. 18

- La copertura assicurativa deve comprendere tutti i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi calamitosi.
- Le immobilizzazioni che devono essere assicurate sono:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
 - c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
 - d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

APPROFONDIMENTI

L. 30.12.2023, N. 213
(LEGGE
DI BILANCIO 2024)

- **Obbligo**
 - Ha introdotto l'obbligo per le imprese aventi sede in Italia di dotarsi di copertura assicurativa per *“i danni ai beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”*.
 - L'obbligo riguarda sia le imprese con sede legale in Italia, sia quelle aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.
- **Art. 1, c. 101**
 - Specifica che rientrano tra gli eventi catastrofici i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
- **Art. 1, c. 102**
 - Stabilisce che in caso di inadempimento all'obbligo assicurativo se ne tenga conto *“nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”*.
 - Al verificarsi di un evento catastrofico, l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche previste per tali eventi.
- **Art. 1, c. 104**
 - Stabilisce che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (franchigia), purché non superiore al 15% del danno, e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

ART. 2195 C.C.

- **Obbligo iscrizione**
 - Sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese gli imprenditori che esercitano:
 - 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 - 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
 - 3) un'attività di trasporto via terra, acqua o aria;
 - 4) un'attività bancaria o assicurativa;
 - 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

ART. 2200 C.C.

- **Obbligo iscrizione**
 - Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

ESTENSIONE
DELL'OBBLIGO

- **Estensione obbligo**
 - L'obbligo di assicurazione si estende anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l'art. 10, c. 3 L. 12.11.2011, n. 183, che ne ha consentito la costituzione secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V c.c.

D.L. 27.12.2024, N. 202
L. 21.02.2025, n. 15

- **Proroga**
 - L'obbligo è stato prorogato al 31.03.2025.
 - Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura la proroga è stata estesa fino al 31.12.2025.
- **Esclusioni**
 - Sono, invece, escluse dall'obbligo assicurativo:
 - .. le imprese agricole (*ex* all'art. 2135 c.c.) cui si applica la disciplina del Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
 - .. le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

D.M. 30.01.2025, N. 18

• Cosa deve essere assicurato	<ul style="list-style-type: none"> Le immobilizzazioni che devono essere assicurate sono: <ol style="list-style-type: none"> terreni; fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni; tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
• Tipi di danni	<ul style="list-style-type: none"> Il decreto specifica che la copertura assicurativa, che deve essere riportata sul contratto assicurativo, deve comprendere tutti i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi calamitosi.
• Definizione di singolo evento	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 3, riguardo ai fenomeni di alluvione inondazione ed esondazione, specifica che devono essere considerate come <i>“singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione”</i>. Anche in caso di terremoto verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile. Per il fenomeno delle frane devono essere considerate unico evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
• Copertura danni derivanti da eventi sismici	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 3 dispone che i beni assicurati si devono trovare in area <i>“individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”</i>.
• Incendi	<ul style="list-style-type: none"> Gli incendi non sono compresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali. Perciò i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l'incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell'evento catastrofe assicurato.
• Franchigia	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 6 dispone che fino a € 30 milioni di somma assicurata le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile. Se, invece, il valore dei beni assicurati supera tale valore il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
• Massimali	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 7 prevede 3 diverse fasce di massimali: <ol style="list-style-type: none"> fino a € 1 milione di somma assicurata non è previsto alcun limite di indennizzo; da € 1 milione a € 30 milioni il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70%; oltre gli € 30 milioni il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.
• Gli eventi naturali (rischi) che rientrano nella copertura obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> I rischi da assicurare sono: <ul style="list-style-type: none"> .. alluvione; .. esondazione; .. inondazione; .. sisma; .. frana.

FAQ ANIA 25.03.2025

FAQ ANIA 25.03.2025
(SEGUE)

- **Precisazioni per la fuoriuscita d'acqua**
 - Per alluvione, esondazione e inondazione nella polizza deve essere prevista la seguente definizione: *"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali"*.
- **Precisazioni per il sisma**
 - Per sisma deve essere prevista la seguente definizione: *"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma"*.
- **Precisazioni per la frana**
 - Per frana deve essere prevista la seguente definizione: *"movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua"*.
- **Non sono considerati alluvione, inondazione ed esondazione**
 - Non possono essere considerati "alluvione/inondazione ed esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
 - .. la mareggiata;
 - .. la marea;
 - .. il maremoto;
 - .. la penetrazione di acqua marina;
 - .. la variazione della falda freatica;
 - .. l'umidità;
 - .. lo stillicidio;
 - .. il trasudamento;
 - .. l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. "bombe d'acqua").
 - Inoltre, sono escluse *"la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.
- **Non sono considerati sisma**
 - Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
 - .. le eruzioni vulcaniche;
 - .. il fenomeno del bradisismo;
 - .. la subsidenza;
 - .. le valanghe;
 - .. le slavine;
 - .. le alluvioni;
 - .. le inondazioni;
 - .. le esondazioni;
 - .. gli allagamenti;
 - .. le mareggiate;
 - .. l'umidità;
 - .. lo stillicidio;
 - .. il trasudamento;
 - .. l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
 - È esclusa *"l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.
 - Inoltre, sono escluse *"le frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei 10 anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note"*.

COPERTURE ASSICURATIVE

contratti d'impresa

FAQ ANIA 25.03.2025 (SEGUE)

- **Spese di demolizione e sgombero**
 - Sono sempre escluse nella polizza le spese di demolizione e sgombero.
- **Fabbricati, impianti e attrezzature concesse in locazione**
 - Sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, l'affittuario/utizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
- **Beni già assistiti da analoga copertura**
 - Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
- **Abitazioni ad uso promiscuo**
 - L'obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni cosiddette a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa.
- **Perimetro della copertura assicurativa obbligatoria**
 - Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (cosiddetta somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).
 - Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo).
 - Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).
- **Definizione di somma assicurata**
 - Per "somma assicurata" si intende "l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate" e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio.

Tavola

FAQ MIMIT 14.04.2025

	Domanda	Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici?
1	Risposta	<ul style="list-style-type: none"> • Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis, c. 2 D.L. 19.10.2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9.12.2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'art. 1, c. 101, primo periodo L. 30.12.2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. • Il riferimento all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei nn. 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
2	Domanda	I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?
	Risposta	No, in quanto l'art. 1, c. 2 D.M. 18/2025 dispone che " <i>sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione</i> ".
3	Domanda	I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?
	Risposta	No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 5), mentre l'art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c.
4	Domanda	L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'art. 1, c. 101, primo periodo L. 30.12.2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
	Risposta	Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

Tavola (segue)

5	Domanda	Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese?
	Risposta	Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1, c. 101, primo periodo L. 30.12.2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'art. 2135 c.c. (imprese agricole).
6	Domanda	Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
	Risposta	L'art. 11, c. 2 D.M. 18/2025 prevede che <i>"Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse"</i> .
7	Domanda	Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
	Risposta	L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
8	Domanda	L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
	Risposta	Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
9	Domanda	L'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, c. 101, primo periodo L. 30.12.2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c.?
	Risposta	Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'art. 1, c. 101, primo periodo L. 30.12.2023, n. 213.
10	Domanda	I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla L. 30.12.2023, n. 213?
	Risposta	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 1, c. 1, lett. b), n. 4) D.M. 30.01.2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. • Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla L. 30.12.2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
11	Domanda	La disciplina legislativa di cui all'art. 1, cc. 102 L. 30.12.2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal D.L. 31.03.2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
	Risposta	<ul style="list-style-type: none"> • La disciplina recata dall'art. 1, c. 102 L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. L'art. 1, c. 102 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39. • Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39.
12	Domanda	La disposizione di cui al c. 102 L. 30.12.2023, n. 213 in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla L. 213/2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 31.03.2025, n. 39?
	Risposta	No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.